

[Ev. Logo della Controparte]

**Allegato 3**

***CONVENZIONE OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA A SEGUITO DI PROTOCOLLO D’INTESA***

**TRA**

Il …(XY)………… con sede legale in via …….., numero…..Città , C.F ……………. rappresentato dal Direttore, Prof…………

**E**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro …………. (CREA-XX), avente sede legale in Via Po 14, 00198 Roma, C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008 e sede operativa in via\_\_\_\_\_\_\_\_ città\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) rappresentato dal Direttore del Centro (CREA-XX) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nell’esercizio delle sue funzioni, nominato con Decreto n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_

oppure

dal Rappresentante legale …XX…, qualora sia richiesto dall’Ente finanziatore,

oppure

rappresentato dal Direttore del Centro (CREA-XX) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in qualità di Rappresentante Legale, giusta procura ……….

**PREMESSO**

- che tra il CREA e …(XY)……. è stato stipulato un Protocollo d’Intesa in data xx/xx/xxxx, nell’ambito del quale è prevista l’azione programmatica …………..;

- che il …(XY)………… è interessato alla realizzazione dell’attività di ricerca “………….”;

- che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro …………. (CREA-XX), ha le competenze necessarie per la realizzazione delle attività suddette;

Tutto quanto sopra premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di ricerca.

**Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

Il …(**XY)……** affida, nell’ambito dell’azione programmatica ………………….”, al  **(XX)**, che accetta, l’esecuzione delle attività e degli obiettivi prefissati così come stabilite nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Il responsabile scientifico dell’attività, per **XY** ………………., sarà il Prof./Dott……………………, mentre il responsabile per CREA-XX ………….. sarà il Prof./Dott……………....

**Art. 2 – Durata[[1]](#footnote-1)**

Le parti stabiliscono congiuntamente che le attività oggetto della presente Convenzione di ricerca avranno inizio dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e dovranno concludersi entro …………………., fatta salva la possibilità di eventuali proroghe, che dovranno essere specificatamente approvate dal (**XY**).

**Art. 3 – Importo della Convenzione**

Per la realizzazione delle attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, viene riconosciuto al CREA-XX un rimborso spese pari a € …………….., secondo la seguente articolazione:

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce di Spesa** | **Spesa ammessa €** |
| (Personale a tempo determinato) |  |
| (Missioni nazionali ed estere) |  |
| (Materiale di consumo) |  |
| (Commesse esterne) |  |
| …………………… |  |
| …………………… |  |
| Spese generali |  |
| **Totale** |  |

**Art. 4 – Rendicontazione**

Il **CREA-XX** per la rendicontazione si impegna ad inviare al **XY** la seguente documentazione:

- rendiconto analitico delle spese sostenute

- …………….

- ……………

**Art. 5 – Modalità di pagamento**

Il **XY** provvederà a trasferire gli importi del rimborso delle spese di pertinenza del **CREA-XX** mediante versamento presso la Banca ………………………………. Agenzia ….. Città……., Conto….. Ente ……….., Codice IBAN ……………………………..secondo le seguenti modalità:

- anticipo di € entro xx giorni dalla data di stipula della presente Convenzione;

- eventuale saldo a seguito di rendicontazione finale e relazione conclusiva.

**Art. 6 – Risoluzione**

Il **XY** ed il **CREA-XX** possono risolvere la presente Convenzione nei casi di inadempimento o ritardo non sanato entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con A.R.

Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione della Convenzione opererà di diritto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.

**Art. 7 – Responsabilità**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.

**Art. 8 – Impegno finanziario**

Il rimborso complessivo stabilito è fisso e invariabile e non è soggetto né a revisioni né a rivalutazioni, riconoscendo espressamenteil **CREA-XX** che esso è sufficiente per l’attuazione della ricerca.

**Art. 9 - Proprietà dei risultati[[2]](#footnote-2)**

**Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati**

La proprietà dei risultati derivanti dalla presente Convenzione sarà della parte o delle parti che li hanno conseguiti.

Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell’ambito della Convenzione, tali risultati saranno di proprietà di entrambe le parti, salvo diverso accordo.

**Art. 10 - Tutela del background e riservatezza**

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione della presente Convenzione sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l’intera durata della presente Convenzione, così come nei x (…)anni dalla conclusione effettiva della Convenzione, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all’altra in forza dell'esecuzione della presente Convenzione o in dipendenza di questa, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

**Art. 11 - Sicurezza**

Ciascuna delle parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione di ricerca nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 12 - Trattamento dati personali**

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.

Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione della Convenzione medesima.

**Art.13 Diritto di recesso**

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il xxxx si impegna a corrispondere al CREA l’importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell’anticipata risoluzione del rapporto.

**Art. 14 – Oneri fiscali**

Le parti convengono che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente Convenzione, saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Ai sensi dell’art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico del CREA per complessivi Euro[[3]](#footnote-3) …. che verranno assolte dall’Ente in maniera virtuale – ai sensi dell’autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

**Art. 15– Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Roma, ovvero il foro è individuato secondo le norme del c.p.c.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**(luogo)……, lì …………. (data)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Per il XY** | **Per Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di Ricerca (CREA-XX)** |
| **Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Il ………..** |
|  | **Dott. ………..** |

1. Verificare che la durata della Convenzione operativa, e dell’eventuale successiva proroga non ecceda la durata del Protocollo d’intesa [↑](#footnote-ref-1)
2. *da concordare con la controparte* [↑](#footnote-ref-2)
3. Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l’imposta di bollo di euro 16.00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, *“Definizione di foglio e di pagina”:*

   *a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;*

   *b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.*

   *Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate* [↑](#footnote-ref-3)